

Circolare su applicazioni, supplenze, tabelle infradistrettuali e magistrati distrettuali.

(Circolare n. P. n. 19197 del 27 luglio 1011- Delibera del 21 luglio 2011)

Il Consiglio superiore della magistratura, nella seduta del 21 luglio 2011, ha adottato la seguente delibera:

Relazione illustrativa alla circolare su applicazioni, supplenze, tabelle infradistrettuali e magistrati distrettuali.

1. La stagione delle riforme ordinamentali del biennio 2005/2007 ha prodotto una profonda divaricazione della disciplina concernente l'organizzazione degli uffici giudicanti e requirenti, determinando per questi ultimi l'esclusione dal "sistema tabellare", dovuta all'abrogazione della disposizione dell'art. 7 ter O.G.

Ciò ha comportato il sostanziale ridimensionamento del ruolo del C.S.M. nel procedimento di definizione degli assetti organizzativi degli uffici di procura, salvi gli spazi di intervento recuperati grazie alle risoluzioni del 12 luglio 2007 e del 21 luglio 2009.

Vi sono tuttavia degli istituti che mantengono un profilo di disciplina comune tra uffici giudicanti ed uffici requirenti: ci si riferisce, in particolare, alle applicazioni e supplenze, ai magistrati distrettuali ed alle tabelle infradistrettuali, che in precedenza, in considerazione dell'omogeneità della cornice ordinamentale, erano regolati nell'ambito dell'unitaria circolare sulla formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudiziari.

Si è reso pertanto opportuno emanare una separata circolare che si occupi di dettare le norme sulla regolamentazione di istituti che, pur relativi ad uffici ormai tanto disomogenei in punto di organizzazione interna, mantengono tuttavia significativi punti di contatto in ordine all'utilizzazione di strumenti destinati a sopperire alla sofferenza organizzativa indotta dalle carenze di organico, da impedimenti di magistrati titolari o da cause di altra natura (quali ad esempio le incompatibilità di tipo funzionale, particolarmente problematiche negli uffici di ridotte dimensioni). La predisposizione di una circolare autonoma su tali istituti corrisponde alla precisa scelta di evidenziare e valorizzare gli aspetti di disciplina comune che rendono manifesta l'appartenenza ad un sistema unitario degli uffici giudicanti e requirenti.

In tale logica l'esistenza di distinte circolari o risoluzioni per la disciplina secondaria in tema di organizzazione giudiziaria, lungi dal sottolineare una separatezza, è dettata esclusivamente dall'esigenza di razionalizzare ed agevolare la consultazione delle fonti di produzione consiliare.

2. La presente circolare, dunque, è destinata a regolare esclusivamente gli istituti disciplinati unitariamente già dalle norme primarie, riproponendo sostanzialmente gli strumenti disegnati dalla previgente circolare sulla formazione delle tabelle degli uffici giudiziari, rispetto alla quale sono state adottate modifiche di struttura ed anche sostanziali:

- a) sono stati meglio definiti i tratti di distinzione tra supplenze ed applicazioni;
- b) è stata articolata in diversi capi la disciplina specifica delle applicazioni endodistrettuali ed extradistrettuali;
- c) è stato introdotto un nuovo istituto, quello dell'assegnazione interna, che codifica una prassi già ampiamente diffusa negli uffici. Con tale strumento i dirigenti potranno disporre, in via di urgenza, assegnazioni temporanee di magistrati per sopperire ad esigenze contingenti di copertura di vacanze nell'organico di settori o sezioni in sofferenza. La durata di tale assegnazione è stata limitata a tre mesi, prorogabili una sola volta, dovendosi procedere necessariamente al concorso interno nei casi in cui la situazione di difficoltà superi i confini temporali del nuovo istituto. L'assegnazione interna, di cui sono state dettate tutte le regole applicative, presuppone la vacanza del posto in organico e, come tale, è alternativo alla supplenza.

d) è stato valorizzato l'istituto delle tabelle infradistrettuali, unico segmento del c.d. "diritto tabellare" ancora applicabile agli uffici requirenti in forza dell'art. 7bis, commi da 3ter a 3sexies, O.G., la cui attivazione costituisce ormai passaggio ineludibile per l'eventuale successivo ricorso alle applicazioni endo o extradistrettuali. Le tabelle infradistrettuali, infatti, integrano l'ordinario sistema tabellare al fine di consentire un più duttile impiego delle risorse, idoneo a far fronte alle diverse esigenze degli uffici derivanti da carenze di organico, impedimenti di magistrati titolari o cause di altra natura (quali ad esempio le incompatibilità di tipo funzionale); la relativa disciplina è stata raccolta in un apposito capo della circolare;

e) è stata introdotta una sorta di "progressione" nelle possibilità di utilizzo di tali strumenti di governo delle temporanee difficoltà organizzative, che impone di fare ricorso, nell'ordine, all'assegnazione interna e/o alla supplenza, alle tabelle infradistrettuali, al magistrato distrettuale, all'applicazione endodistrettuale e, come estrema ratio, all'applicazione extradistrettuale;

f) è stato espressamente previsto il potere del CSM di annullare provvedimenti di "congelamento" del ruolo adottati al di fuori dei rigidi presupposti di circolare. Su tali provvedimenti, spesso non tradotti in formali variazioni tabellari, massima dovrà essere la vigilanza dei Consigli giudiziari;

g) è stato chiarito che l'anzianità cui fanno riferimento gli artt. 104 e 108 Ordinamento giudiziario è quella nel ruolo organico della magistratura;

h) si è espressamente previsto che anche in esito a tramutamenti ad altri uffici all'interno del medesimo distretto è possibile, sia pure nei casi previsti dalla circolare, ricorrere ad applicazione *ad processum* per consentire la definizione dello stesso;

i) si è codificata la prassi delle "sospensioni" delle applicazioni endo ed extradistrettuali per periodi di tempo determinati (ad esempio per singoli giorni corrispondenti a singole udienze) allo scopo di consentire l'urgente definizione di processi nella sede di provenienza;

l) si è chiarito che l'applicazione endo o extradistrettuale non incide sulla legittimazione a presentare domanda di tramutamento all'interno dell'ufficio di provenienza o di trasferimento ad altro ufficio;

m) si è codificata la prassi seguita in passato da alcune Corti di appello relativa alle c.d. "applicazioni stellari", che sono state disciplinate in modo da ricondurle nell'alveo procedimentale delle applicazioni endodistrettuali, imponendo una comparazione complessiva delle esigenze di tutti gli uffici coinvolti, consentendo l'applicazione contestuale, a tempo pieno o parziale, di più magistrati al medesimo ufficio, ma escludendo la possibilità di effettuare plurime e singole applicazioni per una o più udienze determinate;

n) si è modificata la disciplina procedimentale delle applicazioni extradistrettuali, responsabilizzando i capi di corte nella fase delle relative richieste. E' apparso necessario, in particolare, superare il sistema che impone, in via preliminare, di valutare la percentuale di scopertura del distretto, per passare ad un modello valutativo che consideri quello fino ad ora vigente solo come uno dei parametri da ponderare, e certamente non quello decisivo, unitamente ad altri termini di raffronto, costituiti appunto dai carichi di lavoro gravanti sui magistrati dell'ufficio, desunti dai flussi in entrata e in uscita - comprensivi del numero delle udienze tenute dai singoli magistrati - e di ogni altro elemento idoneo a dimostrare l'impegno dell'ufficio, tutti ritenuti più rispondenti ad una moderna visione che ponga al centro dell'attenzione l'efficienza degli uffici. Si è mantenuto l'onere di allegare alla richiesta, a pena di inammissibilità, gli indicati dati informativi. D'altro canto si è rafforzato l'onere informativo a corredo delle istanze di proroga delle applicazioni extradistrettuali già disposte;

o) pur nel silenzio della legge istitutiva dei magistrati distrettuali (L. 48 del 2001) si è ritenuto opportuno prevedere una presunzione di prevalenza delle esigenze di sostituzione derivanti dall'astensione obbligatoria o facoltativa dal lavoro per gravidanza o maternità;

CIRCOLARE SU APPLICAZIONI, SUPPLENZE, TABELLE INFRADISTRETTUALI E MAGISTRATI DISTRETTUALI

INDICE

Capo I

Supplenza. Assegnazione interna. Applicazione. Tabelle infradistrettuali. Principi generali.

1. - Destinazione dei magistrati in supplenza e applicazione. Assegnazione interna
2. - Coassegnazioni e supplenze infradistrettuali. Le tabelle infradistrettuali
3. - Congelamento del ruolo

Capo II

Supplenze: disciplina specifica

4. - Magistrati che possono espletare funzioni di supplenti
5. - Indicazione dei supplenti
6. - Criteri delle supplenze
7. - Competenza a disporre la supplenza all'interno del medesimo ufficio e modalità attuative
8. - Requisiti del provvedimento di supplenza
9. - Criteri di scelta del supplente
10. - Durata della supplenza
11. - Trasmissione del provvedimento di supplenza dal Consiglio giudiziario al Consiglio superiore della magistratura
12. - Compiti del supplente
13. - Supplenza dei titolari di funzioni direttive e semidirettive
14. - Supplenza esterna per la Corte d'appello
15. - Supplenza in casi di necessità e urgenza
16. - Supplenza dei componenti privati di organi giudiziari specializzati

Capo III

Assegnazione interna: disciplina specifica

17. - Assegnazione interna: disciplina specifica

Capo IV

Tabelle infradistrettuali: disciplina specifica

18. - Tabelle infradistrettuali
19. - Assegnazione congiunta
20. - Supplenza infradistrettuale

Capo V

Applicazioni endodistrettuali: disciplina specifica

21. - Magistrati che possono essere destinati in applicazione endodistrettuale
22. - Presupposti dell'applicazione endodistrettuale
23. - Applicazione endodistrettuale. Procedimento
24. - Requisiti del provvedimento di applicazione endodistrettuale

- 25. - *Criteri di scelta del magistrato da destinare in applicazione endodistrettuale*
- 26. - *Parere del Consiglio giudiziario*
- 27. - *Trasmissione del provvedimento di applicazione endodistrettuale al Consiglio Superiore della magistratura*
- 28. - *Durata delle applicazioni endodistrettuali*
- 29. - *Compiti dell'applicato*
- 30. - *Applicazioni in esito a trasferimento in altro ufficio*

Capo VI

Applicazioni extradistrettuali: disciplina specifica

- 31. - *Magistrati che possono essere destinati in applicazione extradistrettuale*
- 32. - *Presupposti dell'applicazione extradistrettuale*
- 33. - *Applicazione extradistrettuale. Procedimento*
- 34. - *Criteri di scelta del magistrato da destinare in applicazione*
- 35. - *Parere del Consiglio giudiziario*
- 36. - *Proroga delle applicazioni extradistrettuali*
- 37. - *Durata delle applicazioni extradistrettuali*
- 38. - *Compiti dell'applicato. Applicazioni a tempo pieno e a tempo parziale*
- 39. - *Applicazioni extradistrettuali d'ufficio*
- 40. - *Applicazioni in esito a trasferimento in altro distretto*

Capo VII

Applicazioni dei magistrati della DNA e della DDA

- 41. - *Applicazione dei magistrati della DNA e della DDA*
- 42. - *Funzioni dell'applicazione*
- 43. - *Procedimento*
- 44. - *Durata dell'applicazione*
- 45. - *Assegnazione del procedimento*

Capo VIII

Applicazioni e supplenze: disposizioni speciali

- 46. - *Magistrati assegnati alla Corte di Assise*
- 47. - *Uffici di sorveglianza*
- 48. - *Uffici minorili*
- 49. - *Magistrati assegnati alla trattazione delle controversie di lavoro*
- 50. - *Uffici della Provincia Autonoma di Bolzano*

Capo IX

Magistrati distrettuali: disciplina specifica

- 51. - *Magistrati distrettuali*
- 52. - *Forme di utilizzazione*
- 53. - *Procedimento*
- 54. - *Assegnazione in sostituzione. Funzioni del magistrato distrettuale*
- 55. - *Presupposti per l'assegnazione in sostituzione*
- 56. - *Assegnazione. Revoca e modifica*
- 57. - *Criteri di designazione*
- 58. - *Altre forme di utilizzazione dei magistrati distrettuali*

Capo X
Sostituzioni di circolari precedenti

59. - *Sostituzioni di circolari precedenti*

Capo I

Supplenza. Assegnazione interna. Applicazione. Tabelle infradistrettuali. Principi generali.

1. Destinazione dei magistrati in supplenza e applicazione. Assegnazione interna

1.1 – La supplenza è l'istituto al quale si fa ricorso, per assicurare il regolare esercizio della funzione giurisdizionale, in caso di assenza o di impedimento temporanei di un magistrato. Essa comporta la sostituzione, in via contingente e temporanea per un periodo non superiore a sei mesi, con altro magistrato individuabile con criteri predeterminati dello stesso ufficio, oppure - nel caso previsto dal paragrafo 20 -, di ufficio diverso dello stesso distretto.

1.2 – L'assegnazione interna è l'istituto al quale si fa ricorso per sopperire a vacanze nell'organico. Essa comporta il temporaneo spostamento di un magistrato da una sezione o da un settore, all'interno del medesimo ufficio, nelle more dell'espletamento del concorso interno.

1.3 – L'applicazione è l'istituto al quale si fa ricorso per esigenze di servizio dell'ufficio imprescindibili e prevalenti, indipendentemente dalla integrale copertura del relativo organico, assenza o impedimento dei magistrati dell'ufficio. Essa comporta l'inserimento, in via contingente e temporanea per un periodo massimo non superiore di regola a due anni, di uno o più magistrati all'interno di un ufficio diverso da quello di appartenenza.

Può, pertanto, farsi ricorso all'istituto dell'applicazione per sopperire a vacanze di organico o per potenziare l'organico di un ufficio.

1.4 – L'applicazione può essere disposta solo nei casi in cui non si possa procedere a supplenza, interna o infradistrettuale, in caso di dimostrata impossibilità di ricorso all'assegnazione interna o alla assegnazione congiunta dei magistrati a due o più uffici prevista dalle tabelle infradistrettuali.

1.5 – L'utilizzazione e la destinazione dei magistrati distrettuali è disciplinata dal Capo IX.

2. - Coassegnazioni e supplenze infradistrettuali. Le tabelle infradistrettuali

2.1 – Le tabelle infradistrettuali identificano gli uffici giudicanti e requirenti che, ai soli fini della supplenza e dell'assegnazione congiunta dei magistrati a due o più uffici, sono considerati come un unico ufficio, allo scopo di assicurarne un più efficace funzionamento.

Le tabelle infradistrettuali trovano attuazione mediante la coassegnazione e la supplenza infradistrettuale.

La tabella infradistrettuale deve prevedere assegnazioni congiunte in ogni caso in cui risulti necessario riequilibrare le effettive disponibilità di organico degli uffici del distretto.

La tabella infradistrettuale deve prevedere altresì supplenze infradistrettuali per assicurare il regolare esercizio della funzione giurisdizionale, in caso di assenza o di impedimento temporanei di un magistrato, ove le condizioni oggettive e le esigenze di funzionalità degli uffici interessati consiglino di destinare in supplenza un magistrato appartenente ad un ufficio diverso del distretto.

3. - Congelamento del ruolo

3.1 – Nei casi di mancanza o impedimento del magistrato il ruolo non deve essere congelato, a meno che tale eccezionale provvedimento non si renda necessario a fronte di gravi carenze di organico dell'ufficio e dell'impossibilità di supplire altrimenti utilizzando gli istituti di cui ai paragrafi 1 e 2 o il supporto della magistratura onoraria. Il provvedimento che stabilisce il congelamento del ruolo deve dar conto con congrua motivazione delle ragioni che ne hanno determinato l'adozione e va immediatamente trasmesso al Consiglio, che ne prende atto, ove non ritenga di annullarlo per difetto della motivazione.

Capo II

Supplenze: disciplina specifica.

4. - Magistrati che possono espletare funzioni di supplenti

4.1 – Possono essere destinati a svolgere compiti di supplenza di magistrati mancanti o impediti i magistrati professionali che, avendo conseguito la prima valutazione di professionalità, abbiano i requisiti per l'espletamento delle funzioni monocratiche penali e di GIP/GUP.

4.2 – Non possono essere destinati in supplenza i magistrati professionali con qualifica inferiore alla prima valutazione salvo che non sia possibile provvedere con magistrati di qualifica superiore.

4.3 – L'utilizzazione dei magistrati onorari di tribunale in supplenza dei magistrati professionali deve avvenire in conformità a quanto previsto dalla circolare sulla formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudicanti.

5. - Indicazione dei supplenti

5.1 – Le proposte tabellari ed i progetti organizzativi devono indicare specificamente i magistrati destinati a svolgere compiti di supplenza nelle ipotesi di mancanza o temporaneo impedimento di quelli previsti quali titolari delle funzioni, in modo da permettere l'automatica identificazione del supplente per ciascun magistrato. A tal fine, ove manchi l'indicazione nominativa specifica, vanno indicati i criteri oggettivi da osservare nell'adozione del provvedimento di supplenza, con specifico riguardo alle modalità della scelta del supplente.

6. - Criteri delle supplenze

6.1 – Si può fare ricorso alla supplenza da parte di magistrati professionali ovvero da parte di magistrati onorari, compatibilmente con i limiti di legge e di circolare previsti per il loro utilizzo, nei seguenti casi:

- a) nell'ipotesi di assenza o impedimento temporanei;
- b) nell'ipotesi di assenza superiore a 15 giorni, originata da aspettativa per malattia o per motivi di famiglia, ove non sia possibile provvedere mediante la destinazione di magistrati distrettuali;
- c) nell'ipotesi di assenza superiore a 30 giorni nei casi di congedo previsto dalla legge n. 53 del 2000 e succ. mod., ove non sia possibile provvedere mediante la destinazione di magistrati distrettuali;
- d) nell'ipotesi di assenza superiore a 60 giorni ove non sia possibile provvedere mediante l'assegnazione congiunta;

6.2 – Qualora la mancanza o l'impedimento si presuma di durata superiore a sette giorni si può fare ricorso anche alla supplenza infradistrettuale.

6.3 – La supplenza esterna, disciplinata dal paragrafo 15, può essere disposta soltanto qualora non sia possibile provvedere mediante quella interna.

7. - Competenza a disporre la supplenza all'interno del medesimo ufficio e modalità attuative

7.1 – La supplenza all'interno del medesimo ufficio è disposta con decreto motivato del dirigente dell'ufficio.

7.2 – La supplenza disposta in base alle disposizioni contenute nelle tabelle o nei progetti organizzativi oppure a norme di legge determina il subentro *ope legis* del supplente nelle funzioni svolte dal magistrato assente o impedito.

7.3 – La supplenza, ove non sia possibile far ricorso ai criteri indicati in tabella o nel progetto organizzativo, è disposta con specifico e motivato provvedimento che indica le ragioni di individuazione del supplente. Tale scelta deve essere preferibilmente effettuata tra i magistrati che svolgono analoghe funzioni e che ordinariamente trattano affari giudiziari della stessa natura di

quelli attribuiti al magistrato mancante o impedito.

7.4 – Per gli uffici giudicanti, le supplenze di cui al presente paragrafo, se di durata superiore a sessanta giorni ovvero se rendono opportuna l'adozione di provvedimenti di modifica delle tabelle o dei turni di servizio, devono essere adottate con procedimento di variazione tabellare, ai sensi dell'art. 7-bis, secondo comma O.G., e delle direttive della circolare sulla formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudicanti, eventualmente mediante provvedimenti urgenti ed immediatamente esecutivi.

7.5 – Deve essere disposta variazione tabellare successiva anche nel caso in cui la durata complessiva della supplenza attuata con più provvedimenti superi i sessanta giorni continuativi.

8. – Requisiti del provvedimento di supplenza

8.1 – Nelle proposte di tabelle e nei progetti organizzativi devono essere indicati analiticamente i criteri oggettivi per l'individuazione del supplente in riferimento all'assenza o all'impedimento di ciascun magistrato dell'ufficio.

8.2 – Il provvedimento di supplenza deve essere adeguatamente motivato e deve espressamente indicare: il magistrato mancante o impedito e le ragioni dell'assenza e/o dell'impedimento; le ragioni della scelta del magistrato, anche con riferimento alla comparazione delle esigenze di servizio ed alle esigenze eccezionali che non permettano l'osservanza dei criteri fissati nei paragrafi 4 e 5; il termine di durata della sostituzione, nell'osservanza delle direttive fissate nel paragrafo 10; le attività svolte dal supplente, con riguardo alla loro eventuale limitazione a determinate attività o udienze o processi e, nei casi di supplenza a tempo parziale, i giorni della settimana nei quali il supplente svolgerà i compiti del magistrato sostituito.

8.3 – Nell'adozione del provvedimento di supplenza, il dirigente deve assicurare, eventualmente anche mediante rotazioni, che il supplente continui a svolgere, sia pure a tempo parziale, i compiti connessi al proprio ufficio.

9. – Criteri di scelta del supplente

9.1 – L'adozione del provvedimento non richiede il consenso del magistrato designato quale supplente.

9.2 – Qualora la supplenza non sia disposta in attuazione delle tabelle o dei progetti organizzativi e sia di durata superiore a sessanta giorni, deve essere effettuato interpello con comunicazione a tutti i magistrati dell'ufficio. Coloro che intendono manifestare la propria disponibilità possono segnalare i titoli preferenziali ovvero i motivi che potrebbero rendere opportuna la loro designazione. Il supplente deve essere scelto tra i magistrati che hanno manifestato la loro disponibilità, salvo che ragioni di servizio ed esigenze organizzative, che vanno espressamente indicate, non impongano una differente soluzione.

9.3 – La scelta del supplente - ove questa non avvenga automaticamente - deve essere preferibilmente effettuata tra i magistrati che svolgono analoghe funzioni e che ordinariamente trattano affari giudiziari della stessa natura di quelli attribuiti al magistrato mancante o impedito.

9.4 – Nel caso in cui sussistano ragioni di urgenza da indicare specificamente in motivazione la supplenza prevista dal par. 9.2 può essere disposta anche in assenza della procedura di interpello.

9.5 – Il provvedimento di supplenza adottato dai capi degli uffici giudicanti, con le eventuali osservazioni dell'interessato, deve essere immediatamente trasmesso al Consiglio giudiziario, il quale deve esprimere parere motivato.

10. – Durata della supplenza

10.1 – La supplenza può essere disposta esclusivamente per un tempo determinato, comunque non superiore a sei mesi.

10.2 – Il provvedimento di supplenza deve indicare il termine della sostituzione, anche con

l'indicazione della cessazione della supplenza al rientro del magistrato assente o impedito.

11. – Trasmissione del provvedimento di supplenza dal Consiglio giudiziario al Consiglio superiore della magistratura

11.1 – Il Consiglio giudiziario non trasmette al Consiglio superiore della magistratura per l'approvazione i decreti di supplenza meramente esecutivi delle previsioni tabellari previsti dal par. 7.1.

Eguale non devono essere trasmessi al Consiglio superiore della magistratura i decreti di supplenza non meramente esecutivi delle previsioni tabellari se di durata fino a sessanta giorni nel caso in cui il Consiglio giudiziario abbia espresso parere favorevole all'unanimità.

11.2 – Il Consiglio giudiziario trasmette immediatamente al Consiglio superiore della magistratura per l'approvazione i provvedimenti di supplenza nel caso in cui sia stato espresso dal Consiglio giudiziario parere contrario oppure favorevole, ma a maggioranza.

11.3 – I provvedimenti di supplenza adottati con variazione tabellare, compresi quelli previsti dal paragrafo 9.2 e 9.4, seguono la procedura di cui al par. 13 della circolare sulla formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudicanti.

12. – Compiti del supplente

12.1 – Il magistrato destinato in supplenza, anche nel caso della supplenza a tempo parziale, è incaricato della trattazione degli affari assegnati al magistrato assente o impedito, partecipa alle udienze che questi avrebbe dovuto tenere e, inoltre, continua a svolgere i compiti che rientrano nelle funzioni assegnategli, secondo le previsioni di tabella o di progetto organizzativo ed i turni di servizio riguardanti sia il magistrato supplente sia il magistrato sostituito.

13. – Supplenza dei titolari di funzioni direttive e semidirettive

13.1 – Il Presidente della Corte di appello o il Presidente del Tribunale mancante o impedito è sostituito dal Presidente di sezione più anziano nel ruolo, ove non diversamente designato seguendo la procedura tabellare.

13.2 – Il Presidente della sezione di Corte di appello o di Tribunale mancante o impedito è sostituito dal più anziano nel ruolo dei magistrati che compongono la sezione, salvo quanto previsto dal par. 35.2 lett.a della circolare sulla formazione delle tabelle degli uffici giudiziari.

13.3 – Il magistrato designato a sostituire il Presidente del Tribunale o il Presidente della Corte d'appello è identificato in applicazione delle direttive del paragrafo 35.6 della circolare sulla formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudicanti. La designazione è efficace anche nel caso di cessazione del Presidente titolare dall'esercizio delle funzioni dirigenziali, fino alla approvazione delle nuove tabelle e riguarda l'esercizio anche delle funzioni giurisdizionali attribuite al dirigente dell'ufficio.

13.4 – La supplenza dei dirigenti negli uffici requirenti deve essere disposta in applicazione dell'art. 109 O.G.

14. – Supplenza esterna per la Corte d'appello

14.1 – Nelle corti di Appello, qualora manchi o sia impedito uno dei consiglieri, il Presidente della Corte, quando non può provvedere a norma del successivo par. 15, delega a supplirli un Presidente di sezione di uno dei tribunali compresi nel distretto, salvo che non provveda ai sensi del paragrafo 22.1.

14.2 – La supplenza esterna può essere disposta soltanto qualora non sia possibile provvedere con quella interna. La scelta del supplente deve essere effettuata secondo criteri oggettivi che devono avere riguardo alle esigenze organizzative degli uffici del distretto, alla specializzazione, ai carichi di lavoro, al merito e alle attitudini del magistrato.

14.3 – Il Presidente della Corte di appello deve acquisire il parere preventivo del dirigente dell'ufficio nel quale opera il supplente. Il provvedimento di supplenza deve essere adeguatamente motivato ed indicare specificamente: le ragioni che non permettono di provvedere altrimenti; il parere del dirigente dell'ufficio di cui fa parte il supplente; i criteri e le ragioni indicati nel comma che precede.

15. – Supplenza in casi di necessità e urgenza

15.1 – Nei casi nei quali sorge l'improvvisa ed urgente necessità di sostituire magistrati assenti o impediti, per assicurare il funzionamento di un ufficio o la composizione di un collegio, i capi delle corti, secondo le rispettive attribuzioni possono provvedere alla supplenza con magistrati appartenenti allo stesso o ad altri uffici del distretto, anche se assegnati ad uffici di grado diverso da quello di destinazione.

15.2 – Il provvedimento deve essere adeguatamente motivato con indicazione espressa della situazione di "improvvisa e urgente necessità", di impossibilità di provvedere altrimenti e dei criteri utilizzati per l'individuazione del supplente.

16. – Supplenza dei componenti privati di organi giudiziari specializzati

16.1 – L'istituto della supplenza può essere applicato anche ai componenti privati di organi giudiziari specializzati con soggetti designati ad esercitare la stessa funzione in un diverso ufficio della stessa sede (come, ad esempio, i componenti privati del tribunale per i minorenni e della sezione di Corte d'appello per i minorenni) o di una sede viciniore del medesimo distretto, che possono essere sostituiti da altri componenti privati, sempre nel rispetto dei requisiti di qualificazione professionale del componente e salvo che non sussistano situazioni di incompatibilità.

Capo III

Assegnazione interna: disciplina specifica

17. – Assegnazione interna

17.1 – Può essere disposta all'interno del medesimo ufficio una assegnazione temporanea ad un posto vacante, nelle more dell'espletamento del concorso interno, quando le esigenze di servizio del settore o della sezione di destinazione sono imprescindibili e prevalenti rispetto a quelle del settore o della sezione di provenienza.

17.2 – L'assegnazione interna può essere anche solo parziale.

17.3 – L'assegnazione interna, sebbene prescindendo dal consenso del magistrato, è sempre preceduta da interpello e non può durare più di novanta giorni, prorogabili, per imprescindibili esigenze di servizio, per ulteriori novanta giorni.

17.4 – Le proposte di tabella devono indicare i criteri oggettivi da osservare nell'adozione del provvedimento di assegnazione interna, con specifico riguardo alle modalità della scelta del magistrato da assegnare. In ogni caso devono essere osservati i seguenti criteri:

- a) nella scelta va preferito il magistrato che ha prestato consenso;
- b) l'individuazione del magistrato deve essere operata all'interno del settore o della sezione che, tenuto conto dei flussi di lavoro, della consistenza e del grado di copertura dell'organico, presenta esigenze organizzative che permettano di realizzare minori disfunzioni;
- c) nella scelta devono essere preferiti magistrati che ordinariamente esercitano funzioni analoghe, a partire dal magistrato con minore anzianità di servizio nell'ufficio.

Quando i magistrati che hanno manifestato la loro disponibilità siano in numero superiore a quelli

da assegnare, si procede ad una valutazione comparativa delle esigenze dei rispettivi settori o sezioni di provenienza.

Nella scelta tra i magistrati che, in seguito alla predetta valutazione, si trovino in eguale situazione, l'individuazione è operata tenendo conto, in ordine gradato:

- a) delle rispettive attitudini specifiche desumibili dalle loro esperienze giudiziarie con riferimento alle funzioni di destinazione;
- b) della maggiore anzianità di servizio.

17.5 – Qualora non esistano ragioni di particolare urgenza, che vanno specificamente indicate, tutti i magistrati facenti parte dell'ufficio devono essere posti in condizione di manifestare il loro consenso, segnalando eventuali titoli preferenziali, ovvero indicando i motivi che renderebbero non opportuna la loro designazione. L'assegnato deve essere scelto tra i magistrati che hanno prestato il loro consenso, salvo che ragioni di servizio ed esigenze organizzative, da indicare espressamente nel provvedimento di assegnazione, non impongano una differente soluzione.

17.6 – Se l'assegnazione è a tempo pieno, è possibile disporre una supplenza sul ruolo del magistrato assegnato.

17.7 – L'assegnazione interna viene disposta con decreto congruamente motivato, seguendo la procedura di cui al par. 14.1 della circolare sulla formazione delle tabelle degli uffici giudicanti.

Il decreto deve espressamente indicare:

- 1) le esigenze imprescindibili e prevalenti del settore o della sezione di destinazione che costituiscono il presupposto della sua adozione e la comparazione con quelle del settore o della sezione di provenienza.
- 2) l'eventuale prestazione del consenso da parte dell'assegnato;
- 3) la durata dell'assegnazione e se essa è disposta a tempo parziale o a tempo pieno; nel primo caso, il provvedimento deve altresì contenere le indicazioni stabilite nel par. 12.

Capo IV

Tabelle infradistrettuali: disciplina specifica

18. – Tabelle infradistrettuali

18.1 – Gli uffici del medesimo distretto da ricomprendere nella medesima tabella, abbinati in modo tale da consentire un agevole spostamento del magistrato impegnato in due distinti uffici, sono indicati nello schema allegato alla presente circolare (All. A).

18.2 – Per la formazione delle tabelle infradistrettuali, sia giudicanti che requirenti, si osservano le ordinarie modalità procedimentali previste al par. 3 e ss. della circolare sulla formazione delle tabelle negli uffici giudicanti. I Presidenti delle Corti di appello e i Procuratori generali devono convocare apposite riunioni con i dirigenti degli uffici compresi nella tabella infradistrettuale.

Per i provvedimenti di assegnazione congiunta e supplenza infradistrettuale si applica la procedura di cui ai Capi I, II e V.

19. – Assegnazione congiunta

19.1 – L'assegnazione congiunta o coassegnazione è disposta dal Presidente della Consiglio giudiziario per gli uffici giudicanti o dal Procuratore generale presso la Consiglio giudiziario per gli uffici requirenti. Può trovare applicazione per sopperire alle più varie esigenze di servizio e comporta l'assegnazione in via ordinaria di uno stesso magistrato a più uffici aventi la medesima competenza, allo scopo di razionalizzare la distribuzione dell'organico e l'organizzazione dei singoli uffici, di soddisfare le esigenze di specializzazione e di ovviare alle eventuali situazioni di incompatibilità. 19.2 – L'assegnazione congiunta esula dalle esigenze di servizio imprescindibili e prevalenti dell'ufficio di destinazione e dalla vacanza in organico e riguarda esclusivamente uffici

aventi la medesima attribuzione o competenza. Essa può avere ad oggetto anche una pluralità di sedi distaccate.

19.3 – In via generale, per gli uffici giudicanti, va privilegiato l'istituto della coassegnazione infradistrettuale per la trattazione, nel settore civile, della materia del lavoro, del fallimentare, della materia tutelare e delle esecuzioni, nonché, nel settore penale, per la trattazione degli affari di competenza dell'ufficio GIP/GUP e del riesame.

19.4 – Nelle proposte tabellari infradistrettuali devono essere congruamente motivate le ragioni poste a fondamento della assegnazione congiunta.

19.5 – La sede principale del magistrato assegnato congiuntamente deve considerarsi ad ogni effetto, giuridico ed economico, l'ufficio del cui organico il magistrato faccia parte.

19.6 – Possono essere costituiti collegi giudicanti composti da più di un magistrato coassegnato, nonché da un applicato e da uno o più coassegnati, o da due coassegnati, da un coassegnato e un supplente.

20. – *Supplenza infradistrettuale*

20.1 – La supplenza infradistrettuale permette di destinare in sostituzione del magistrato mancante o impedito un magistrato che appartiene ad un ufficio diverso compreso nella medesima tabella infradistrettuale ed ha la funzione di ampliare la base dei magistrati destinati a svolgere le funzioni di supplente.

20.2 – La supplenza infradistrettuale può essere disposta esclusivamente nei casi nei quali la mancanza o l'impedimento del magistrato sia destinato a protrarsi per più di sette giorni.

20.3 – Il supplente subentra nel ruolo del magistrato sostituito.

20.4 – Non possono essere composti collegi giudicanti con più di un supplente.

20.5 – La destinazione in supplenza e la sua durata dipendono dalla valutazione in concreto delle condizioni oggettive e delle esigenze di funzionalità dei singoli uffici, soprattutto di quelli di piccole dimensioni, oltre che dalle posizioni soggettive dei singoli magistrati, con particolare riferimento ai carichi di lavoro.

20.6 – Per la supplenza infradistrettuale non opera il vincolo della "medesima competenza", stabilito per l'assegnazione congiunta dal par. 19.

20.7 – Le proposte di tabella devono indicare i magistrati destinati alla supplenza infradistrettuale, in modo da realizzare la sostituzione con i criteri di automatismo indicati dal paragrafo 4, salvo che ricorrano particolari esigenze di servizio che rendano necessario provvedere diversamente.

Non devono essere inseriti tutti i magistrati nelle tabelle infradistrettuali in veste di supplenti.

In ogni caso vanno esclusi dalla tabelle infradistrettuali i magistrati con prole inferiore a tre anni ovvero che si trovino nelle condizioni di cui al par. 45.6 della circolare sulla formazione delle tabelle negli uffici giudicanti, salvo che non dichiarino la loro disponibilità.

20.8 – Il provvedimento di supplenza infradistrettuale è adottato dai Presidenti di Corte d'appello e dai Procuratori generali, su richiesta del dirigente dell'ufficio di destinazione del supplente, sentito il dirigente dell'ufficio di provenienza.

20.9 – Il provvedimento di supplenza infradistrettuale deve essere adeguatamente motivato ed indicare espressamente le cause del mancato ricorso al supplente previsto nelle tabelle o nei progetti organizzativi dell'ufficio in cui si è verificata l'assenza o l'impedimento temporaneo del magistrato. Se il provvedimento non costituisce mera attuazione della tabella infradistrettuale, dovranno essere indicate le ragioni dell'individuazione del supplente. Nell'ambito di queste ultime deve rivestire carattere di prevalenza l'esigenza di funzionalità dell'ufficio nell'ambito del quale è scelto il supplente, avuto riguardo alla natura ed all'entità dei carichi di lavoro.

20.10 – Il provvedimento di supplenza infradistrettuale va trasmesso al Consiglio giudiziario ed al Consiglio superiore della magistratura nell'osservanza delle direttive del par. 11.

Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente paragrafo si applicano, comunque, le disposizioni generali previste in circolare per le supplenze, in quanto compatibili.

Capo V

Applicazioni endodistrettuali: disciplina specifica

21. – Magistrati che possono essere destinati in applicazione endodistrettuale

21.1 – Salvo quanto precisato al paragrafo 30, possono essere destinati in applicazione tutti i magistrati in servizio, esclusi i magistrati che non abbiano conseguito la prima valutazione di professionalità.

21.2 – I magistrati onorari non possono essere destinati in applicazione ad uffici diversi da quelli presso i quali svolgono le loro funzioni.

22. – Presupposti dell'applicazione endodistrettuale

22.1 – L'applicazione può essere disposta, indipendentemente dalla integrale copertura dell'organico dell'ufficio, quando le esigenze di servizio degli uffici di destinazione sono imprescindibili e prevalenti rispetto a quelle dell'ufficio di provenienza e non sia possibile farvi fronte con la supplenza, anche infradistrettuale, l'assegnazione interna o la coassegnazione infradistrettuale oppure mediante l'assegnazione in sostituzione di un magistrato distrettuale.

22.2 – E' consentita l'applicazione, a tempo pieno o a tempo parziale ma non per singole udienze, al medesimo ufficio di più magistrati, anche provenienti da uffici diversi, purchè essa venga disposta con un unico provvedimento, nel rispetto della procedura di cui ai paragrafi che seguono e previa valutazione comparativa delle esigenze di tutti gli uffici coinvolti.

23. – Applicazione endodistrettuale. Procedimento

23.1 – L'applicazione è disposta dal Presidente della Corte di appello per i magistrati in servizio presso organi giudicanti del medesimo distretto e dal Procuratore generale presso la Corte di appello per i magistrati in servizio presso uffici del Pubblico ministero.

L'applicazione è sempre preceduta da interpello e quando supera la durata di novanta giorni è disposta, per gli uffici giudicanti, con variazione tabellare.

23.2 – Se l'applicazione è a tempo pieno, è possibile disporre una supplenza sul ruolo del magistrato applicato.

24. – Requisiti del provvedimento di applicazione endodistrettuale.

24.1 – Il provvedimento di applicazione endodistrettuale, adottato con decreto, deve essere congruamente motivato.

24.2 – Il decreto deve espressamente indicare:

1) le esigenze imprescindibili e prevalenti dell'ufficio di destinazione che costituiscono il presupposto della sua adozione e la ponderazione delle esigenze dell'ufficio di provenienza e di destinazione;

2) l'impossibilità di fronteggiare le esigenze organizzative con modalità diverse dall'applicazione e, in particolare, mediante il ricorso all'assegnazione interna, alla coassegnazione infradistrettuale, oppure mediante l'assegnazione in sostituzione di un magistrato distrettuale.

3) l'eventuale prestazione del consenso da parte dell'applicato;

4) la durata dell'assegnazione e se essa è disposta a tempo parziale o a tempo pieno; nel primo caso, il provvedimento deve altresì contenere le indicazioni stabilite nel par. 12.

24.3 – Il decreto di applicazione deve essere corredato dalle piante organiche e dalle statistiche relative ai carichi di lavoro dell'ufficio di provenienza e di destinazione.

25. – *Criteri di scelta del magistrato da destinare in applicazione endodistrettuale.*

25.1 – L'applicazione non richiede il consenso del magistrato nei casi di durata non superiore a sei mesi.

25.2 – Nella scelta del magistrato da destinare in applicazione devono essere osservati i seguenti criteri:

- a) va preferito il magistrato che ha prestato consenso;
- b) l'individuazione del magistrato deve essere operata all'interno dell'ufficio del distretto che, tenuto conto dei flussi di lavoro, della consistenza dell'organico, del grado di copertura dei diversi uffici, presenta esigenze organizzative che permettano di realizzare minori disfunzioni;
- c) nella scelta devono essere preferiti magistrati che ordinariamente esercitano gli stessi compiti che sono chiamati a svolgere presso l'ufficio di destinazione, in base all'ordine inverso di anzianità.

25.3 – Qualora non esistano ragioni di particolare urgenza, che vanno specificamente indicate, tutti i magistrati facenti parte dell'ufficio devono essere posti in condizione di manifestare il loro eventuale consenso, segnalando eventuali titoli preferenziali, ovvero indicando i motivi che renderebbero non opportuna la loro designazione. L'applicato deve essere scelto tra i magistrati che hanno prestato il loro consenso, salvo che ragioni di servizio ed esigenze organizzative, da indicare espressamente nel provvedimento di applicazione, non impongano una differente soluzione.

Salvo quanto previsto al par. 30, non possono essere applicati magistrati che esercitano funzioni direttive e semidirettive.

Quando i magistrati che hanno manifestato la loro disponibilità e che possono essere applicati siano in numero superiore a quelli da applicare, si procede ad una valutazione comparativa delle esigenze dei rispettivi uffici di provenienza.

Nella scelta tra i magistrati che, in seguito alla predetta valutazione, si trovino in eguale situazione, l'individuazione è operata tenendo conto, in ordine gradato:

- a) delle rispettive attitudini specifiche desumibili dalle loro esperienze giudiziarie con riferimento alle funzioni di destinazione;
- b) dell'anzianità nel ruolo.

26. – *Parere del Consiglio giudiziario*

26.1 – Il Consiglio giudiziario, sentito il magistrato interessato e tutti quelli che hanno eventualmente dichiarato la propria disponibilità all'applicazione, esprime parere motivato nel termine perentorio di quindici giorni dalla richiesta.

27. – *Trasmissione del provvedimento di applicazione endodistrettuale al Consiglio superiore della magistratura*

27.1 – Il provvedimento di applicazione, unitamente al verbale di immissione in possesso, al parere del Consiglio giudiziario e alla documentazione indicata nel paragrafo 24, deve essere trasmesso senza ritardo al Consiglio superiore della magistratura.

27.2 – Il provvedimento di applicazione è sottoposto ad approvazione da parte del Consiglio superiore della magistratura.

28. – *Durata delle applicazioni endodistrettuali*

28.1 – L'applicazione non può superare la durata di un anno. Nei casi di necessità dell'ufficio al quale il magistrato è applicato, essa può essere rinnovata per un periodo non superiore ad un anno.

In casi di eccezionale rilevanza, l'applicazione può essere disposta – limitatamente alla trattazione dei soli procedimenti per uno dei reati previsti dall'art. 51, comma 3 bis del codice di procedura penale – per un ulteriore periodo massimo di un anno.

28.2 – In ogni caso una ulteriore applicazione dello stesso magistrato non può essere disposta se non siano decorsi due anni dalla fine del precedente periodo.

28.3 – La durata dell'applicazione può essere determinata con riferimento ai giorni della settimana o del mese o con altre modalità che permettano di fissarla con certezza e devono essere indicati con precisione il termine iniziale e quello finale. Di un'applicazione già in corso può essere disposta per esigenze di servizio la sospensione per un periodo determinato.

29. – Compiti dell'applicato

29.1 – L'applicazione comporta l'attribuzione al magistrato applicato di funzioni che divengono sue proprie, anche quando coincidano con quelle di cui era precedentemente titolare un altro magistrato temporaneamente assente o impedito.

29.2 – L'applicazione, se è disposta a tempo pieno, determina il temporaneo abbandono dell'ufficio di cui il magistrato applicato è titolare.

29.3 – L'applicazione, se è disposta a tempo parziale, comporta che il magistrato applicato è titolare della capacità di esercitare le funzioni proprie dell'ufficio di provenienza e di destinazione. Nell'applicazione a tempo parziale, l'identificazione dei giorni della settimana durante i quali il magistrato svolge le funzioni presso i due diversi uffici adempie ad esigenze meramente organizzative e non definisce la sua legittimazione, che - per la durata dell'applicazione - esiste per tutti gli atti che rientrano nelle funzioni.

29.4 – Nel caso in cui il supplente non prende il posto di un magistrato già previsto nelle tabelle o nei turni di servizio, deve procedersi, per gli uffici giudicanti, alle necessarie variazioni tabellari dell'ufficio di destinazione nelle parti concernenti l'assegnazione degli affari e le attribuzioni dell'applicato.

29.5 – L'applicazione non incide sulla legittimazione a presentare domanda di tramutamento interno né di trasferimento.

30. – Applicazioni in esito a trasferimento in altro ufficio

30.1 – È possibile – anche in deroga ai criteri indicati al paragrafo 25 – il ricorso all'applicazione endodistrettuale all'ufficio di provenienza di magistrati trasferiti ad altra sede all'interno del medesimo distretto per la definizione di un processo già incardinato.

30.2 – La richiesta nominativa di applicazione deve contenere l'indicazione dei giorni del mese o della settimana che il magistrato deve dedicare all'ufficio di provenienza, fermo restando che si deve ritenere che il magistrato posseda le capacità di esercitare le funzioni in entrambe le vesti per tutto il periodo cui l'applicazione si riferisce.

30.3 – La richiesta può essere accolta solo previa valutazione delle prevalenti esigenze dell'ufficio di destinazione rispetto a quello di provenienza e può riferirsi unicamente a procedimenti specificamente indicati incardinati in data antecedente alla proposta di trasferimento o di conferimento di funzioni da parte della Commissione consiliare competente.

Capo VI

Applicazioni extradistrettuali: disciplina specifica

31. – Magistrati che possono essere destinati in applicazione extradistrettuale

31.1 – Salvo quanto precisato al paragrafo 40, possono essere destinati in applicazione tutti i magistrati in servizio, esclusi i magistrati che non abbiano conseguito la prima valutazione di professionalità.

32. – Presupposti dell'applicazione extradistrettuale

32.1 – L'applicazione può essere disposta, indipendentemente dalla integrale copertura dell'organico dell'ufficio, quando le esigenze di servizio degli uffici di destinazione sono imprescindibili e prevalenti rispetto a quelle dell'ufficio di provenienza e non sia possibile farvi fronte con la supplenza, anche infradistrettuale, l'assegnazione interna, la coassegnazione infradistrettuale oppure mediante l'assegnazione in sostituzione di un magistrato distrettuale o l'applicazione endodistrettuale.

33. – Applicazione extradistrettuale. Procedimento

33.1 – L'applicazione extradistrettuale è disposta dal Consiglio superiore della magistratura, su richiesta motivata del Ministero della Giustizia ovvero del Presidente o, rispettivamente, del Procuratore generale presso la Corte di appello nel cui distretto ha sede l'organo o l'ufficio al quale si riferisce l'applicazione, sentito il Consiglio giudiziario del distretto nel quale presta servizio il magistrato che dovrebbe essere applicato.

33.2 – Le richieste dei Presidenti delle Corti d'appello e dei Procuratori generali debbono essere formulate, a pena di inammissibilità, sulla base di indicazioni specifiche in ordine alle imprescindibili esigenze di servizio da soddisfare, alla percentuale di copertura del distretto – distinta per le funzioni giudicanti o requirenti e che non può essere complessivamente inferiore al 10%, computando anche le assenze per aspettativa e/o per congedo straordinario ovvero le ipotesi di esonero totale dal lavoro, e deve permanere per lo meno pari a tale soglia fino al momento della decisione consiliare - ai carichi di lavoro gravanti sui magistrati degli uffici in favore dei quali venga richiesta l'applicazione con specifica indicazione dei flussi in entrata e in uscita, al numero delle udienze tenute in tali uffici dagli stessi magistrati e ad ogni altro elemento idoneo a dimostrare l'impegno dell'ufficio e l'impossibilità di far fronte alle imprescindibili esigenze di servizio con modalità diverse dall'applicazione extradistrettuale e, in particolare, con gli istituti indicati al par. 32.1.

Deve essere indicato il settore (civile – penale) cui, presumibilmente, verrà destinato il magistrato da applicare, da segnalare nell'interpello.

È fatto obbligo ai Procuratori generali ed ai Presidenti delle Corti d'appello richiedenti di informare il Consiglio superiore della magistratura dell'eventuale calo della percentuale al di sotto della soglia del 10% necessaria per l'accoglimento della richiesta

33.3 – Le richieste di applicazione extradistrettuale dovranno essere accompagnate dall'esplicita dichiarazione che i magistrati applicati non verranno destinati a svolgere attività in procedimenti per la trattazione dei quali si preveda una durata particolarmente lunga.

33.4 – Con riguardo ai procedimenti di cui all'art. 51, comma 3 bis del codice di procedura penale l'applicazione può essere disposta solo in quanto risulti che i magistrati dell'ufficio richiedente versino tutti in situazione di incompatibilità.

33.5 – In mancanza degli elementi su indicati le richieste di applicazione sono considerate prive di adeguata motivazione.

34. – Criteri di scelta del magistrato da destinare in applicazione

34.1 – Il Consiglio provvede all'individuazione del magistrato da destinare in applicazione extradistrettuale secondo i seguenti criteri:

- 1) i distretti con applicazioni in uscita non possono chiedere applicazioni in entrata; i distretti con applicazioni in entrata non possono fornire applicazioni in uscita;
- 2) non possono essere applicati ad un ufficio di altro distretto i magistrati addetti alle Direzioni distrettuali antimafia;
- 3) non possono essere applicati ad un altro distretto magistrati che non abbiano conseguito la prima valutazione di professionalità;
- 4) non possono essere applicati ad altro distretto magistrati trasferiti d'ufficio anche a seguito di disponibilità ai sensi delle leggi 356/1991 e 133/1998, come modificata dal d.l. 143/2008 e dal d.l. 193/2009, se non siano decorsi almeno tre anni dalla presa di possesso;
- 5) salvo quanto previsto al par. 39, non possono essere applicati magistrati che esercitano funzioni direttive e semidirettive.
- 6) non possono essere applicati i magistrati distrettuali ad eccezione delle ipotesi disciplinate dal successivo par. 40;

Quando i magistrati che hanno manifestato la loro disponibilità e che possono essere applicati siano in numero superiore a quelli da applicare, si procede ad una valutazione comparativa delle esigenze dei rispettivi uffici di provenienza.

Nella scelta tra i magistrati che, in seguito alla predetta valutazione, si trovino in eguale situazione, l'individuazione è operata tenendo conto, in ordine gradato:

- a) delle rispettive attitudini specifiche desumibili dalle loro esperienze giudiziarie con riferimento alle funzioni di destinazione;
- b) dell'anzianità nel ruolo.

In ogni caso, i magistrati con prole inferiore ai tre anni sono preferiti nella comparazione nell'ipotesi in cui l'applicazione extradistrettuale comporti l'avvicinamento al nucleo familiare.

34.2 – La revoca della disponibilità all'applicazione deve essere motivata con riguardo alle specifiche ragioni che l'hanno determinata.

La dichiarazione di revoca della disponibilità successivamente alla deliberazione adottata dalla competente Commissione consiliare referente, va a quest'ultima trasmessa e può assumere rilevanza sotto il profilo delle valutazioni di professionalità del magistrato se successiva alla comunicazione della proposta.

35. – Parere del Consiglio giudiziario

35.1 – Il Consiglio giudiziario, sentito il magistrato interessato e tutti quelli che hanno eventualmente dichiarato la propria disponibilità all'applicazione, esprime parere motivato nel termine perentorio di quindici giorni dalla richiesta.

35.2 – I Consigli giudiziari ed i dirigenti degli uffici cui appartengono i magistrati che abbiano dichiarato la propria disponibilità all'applicazione, dovranno motivare facendo specifico riferimento ai carichi di lavoro gravanti in tali uffici, al numero delle udienze tenute dai magistrati che vi sono addetti e ad ogni altro elemento utile ad illustrare l'impegno quantitativo e qualitativo richiesto dalle necessità di servizio.

In mancanza di questi elementi non potrà considerarsi adeguatamente motivato l'eventuale parere contrario all'applicazione.

Il parere deve essere reso nel termine perentorio di sette giorni quando l'applicazione extradistrettuale deve essere disposta per uffici nei distretti di Corte d'appello di Caltanissetta, Catania, Catanzaro, Lecce, Messina, Napoli, Palermo, Salerno e Reggio Calabria.

36. – Proroga delle applicazioni extradistrettuali

36.1 – A pena di inammissibilità, le richieste di proroga delle applicazioni in corso devono evidenziare, in dettaglio, il permanere degli elementi, indicati dal paragrafo 33.2, che hanno

consentito l'applicazione e devono essere formulate, dal Procuratore generale o dal Presidente della Corte d'appello, con congruo anticipo, in modo da consentire le necessarie verifiche ed il puntuale rispetto dell'iter procedimentale; inoltre, devono essere accompagnate da una dettagliata relazione sull'attività svolta dal magistrato e da una specifica indicazione dei sopravvenuti mutamenti nell'organico degli uffici del distretto.

36.2 – Il Consiglio superiore della magistratura valuta, nei casi di richiesta di proroga dell'applicazione extradistrettuale, le eventuali osservazioni dell'ufficio di provenienza.

37. – Durata delle applicazioni extradistrettuali

37.1 – L'applicazione non può superare la durata di un anno. Nei casi di necessità dell'ufficio al quale il magistrato è applicato, essa può essere rinnovata per un periodo non superiore ad un anno. In casi di eccezionale rilevanza, l'applicazione può essere disposta – limitatamente alla trattazione dei soli procedimenti per uno dei reati previsti dall'art. 51, comma 3 bis del codice di procedura penale – per un ulteriore periodo massimo di un anno.

Alla scadenza del periodo di applicazione, il magistrato che abbia in corso la celebrazione di uno o più dibattimenti, relativi ai procedimenti per uno dei reati previsti dall'art. 51, comma 3 bis del codice di procedura penale, può essere prorogato nell'esercizio delle funzioni limitatamente a tali procedimenti.

37.2 – In ogni caso una ulteriore applicazione dello stesso magistrato non può essere disposta se non siano decorsi due anni dalla fine del precedente periodo.

37.3 – La durata dell'applicazione può essere determinata con riferimento ai giorni della settimana o del mese o con altre modalità che permettano di fissarla con certezza e devono essere indicati con precisione il termine iniziale e quello finale. Di un'applicazione già in corso può essere disposta per esigenze di servizio la sospensione per un periodo determinato.

37.4 – Se l'applicazione è a tempo pieno, è possibile disporre una supplenza sul ruolo del magistrato applicato.

38. – Compiti dell'applicato. Applicazioni a tempo pieno e a tempo parziale

38.1 – L'applicazione comporta l'attribuzione al magistrato applicato di funzioni che divengono sue proprie, anche quando coincidano con quelle di cui era precedentemente titolare un altro magistrato temporaneamente assente o impedito.

38.2 – L'applicazione, se è disposta a tempo pieno, determina il temporaneo abbandono dell'ufficio di cui il magistrato applicato è titolare.

38.3 – L'applicazione, se è disposta a tempo parziale, comporta che il magistrato applicato è titolare della capacità di esercitare le funzioni proprie dell'ufficio di provenienza e di destinazione. Nell'applicazione a tempo parziale, l'identificazione dei giorni della settimana durante i quali il magistrato svolge le funzioni presso i due diversi uffici adempie ad esigenze meramente organizzative e non definisce la sua legittimazione, che - per la durata dell'applicazione - esiste per tutti gli atti che rientrano nelle funzioni.

38.4 – Nel caso in cui il supplente non prende il posto di un magistrato già previsto nelle tabelle o nei turni di servizio, deve procedersi alle necessarie variazioni tabellari dell'ufficio di destinazione nelle parti concernenti l'assegnazione degli affari e le attribuzioni dell'applicato.

38.5 – L'applicazione non incide sulla legittimazione a presentare domanda di tramutamento interno né di trasferimento.

39. – Applicazioni extradistrettuali d'ufficio

39.1 – Qualora i magistrati disponibili ed idonei ai sensi del paragrafo 34 siano inferiori al numero dei magistrati da applicare, il Consiglio superiore della magistratura valuta l'opportunità di procedere d'ufficio, previo eventuale ulteriore interpello.

39.2 – L'ufficio da cui operare le applicazioni è individuato nell'ambito del distretto progressivamente più vicino a quello ove ha sede l'ufficio al quale l'applicazione si riferisce, da individuarsi in base al criterio di cui all'art. 3, commi 5, 6 e 7 del D.L. n. 193/2009 convertito nella Legge 24/2010, avuto riguardo alla minore percentuale di scopertura effettiva dell'organico, sempre che questa non superi, per effetto dell'applicazione, il 25%, ai flussi in entrata e in uscita, al numero delle udienze e a ogni altro elemento idoneo a dimostrare l'impegno dell'ufficio. In caso di pari situazione, l'applicazione è operata dall'ufficio con organico più ampio.

Vanno presi in considerazione anche gli uffici di secondo grado.

All'interno dell'ufficio viene applicato il magistrato con minore anzianità nel ruolo fra quelli in possesso della prima valutazione di professionalità.

39.3 – Prima della decisione vanno acquisiti i pareri del Consiglio giudiziario, del Presidente della Corte d'appello o del Procuratore generale ove ha sede l'ufficio presso il quale esercita le funzioni il magistrato individuato.

39.4 – Qualora ricorrano eccezionali situazioni riguardanti il magistrato o l'ufficio presso cui questi presta servizio, il Consiglio superiore potrà individuare altro magistrato da applicare secondo la disciplina su esposta.

40. – Applicazioni in esito a trasferimento in altro distretto

40.1 – È possibile – anche in deroga ai criteri indicati al paragrafo 34 – il ricorso all'applicazione extradistrettuale all'ufficio di provenienza di magistrati trasferiti ad altra sede fuori dal distretto per la definizione di un processo già incardinato.

40.2 – La richiesta nominativa di applicazione extradistrettuale deve contenere l'indicazione dei giorni del mese o della settimana che il magistrato deve dedicare all'ufficio di provenienza, fermo restando che si deve ritenere che il magistrato posseda le capacità di esercitare le funzioni in entrambe le vesti per tutto il periodo cui l'applicazione si riferisce.

40.3 – La richiesta può essere accolta solo previa valutazione delle prevalenti esigenze dell'ufficio di destinazione rispetto a quello di provenienza e può riferirsi unicamente a procedimenti specificamente indicati incardinati in data antecedente alla proposta di trasferimento o di conferimento di funzioni da parte della Commissione consiliare competente.

Capo VII

Applicazioni dei magistrati della DNA e della DDA.

41. – Applicazione dei magistrati della DNA e della DDA

41.1 – Le applicazioni dei magistrati della DNA e della DDA sono disciplinate, oltre che dall'Ordinamento giudiziario (R.D. 30 gennaio 1941, n. 12), dalle disposizioni che seguono.

42. – Funzioni dell'applicazione

42.1 – L'applicazione di magistrati della DNA alle DDA è istituito concepito in funzione di supporto dell'attività di queste ultime e mira a realizzare, a seconda delle varie situazioni che concretamente si profilano sul fronte delle singole indagini e che determinano specifiche e contingenti esigenze investigative o processuali, la necessaria flessibilità e mobilità del personale magistratuale.

42.2 – L'applicazione non ha funzione sostitutiva e costituisce un provvedimento di potenziamento della stessa DDA

43. – Procedimento

43.1 – Il decreto è immediatamente esecutivo e va trasmesso senza ritardo al Consiglio superiore della magistratura per l'approvazione.

44. – Durata dell'applicazione

44.1 – Fermi i limiti temporali di cui all'art.110 bis O.G. e richiamati dall'art.110 ter O.G., il magistrato può anche essere applicato contemporaneamente per la trattazione di più procedimenti, anche presso diverse Direzioni distrettuali antimafia e anche per procedimenti derivanti da stralci di altri procedimenti già trattati, nonché per la fase delle indagini o per quella del dibattimento o della trattazione delle procedure.

45. – Assegnazione del procedimento

45.1 – L'applicazione può essere disposta unicamente per procedimenti già iscritti e che pertanto siano già stati assegnati ad uno dei magistrati dell'ufficio.

45.2 – L'applicazione comporta una coassegnazione del procedimento tra il magistrato della DDA e il magistrato in applicazione.

Capo VIII

Applicazioni e supplenze: disposizioni speciali.

46. – Magistrati assegnati alla Corte di assise

46.1 – La disciplina generale si osserva anche per le applicazioni e supplenze alle Corti di assise.

46.2 – L'applicazione alla Corte di assise determina l'attribuzione al magistrato applicato di funzioni che divengono sue proprie e richiede di regola una variazione tabellare.

46.3 – Nello stesso collegio di Corte di assise è possibile la compresenza di un applicato e di un supplente.

47. – Uffici di sorveglianza

47.1 – Alla supplenza ed all'applicazione presso gli Uffici di sorveglianza si deve provvedere mediante altri magistrati di sorveglianza in tutti gli uffici territoriali del distretto e per tutte le funzioni, collegiali e monocratiche, attribuite al magistrato di sorveglianza.

I magistrati di prima nomina con funzioni di sorveglianza possono essere destinati in supplenza o in applicazione solo dopo che è decorso il termine di tre mesi dalla immissione nelle funzioni e solo presso gli Uffici di sorveglianza.

47.2 – Esclusivamente nel caso in cui sia impossibile provvedere in conformità della direttiva contenuta nel comma che precede, il Presidente della Corte d'appello, su richiesta del Presidente del tribunale di sorveglianza, può destinare in supplenza un magistrato in servizio presso altri uffici del distretto. Il provvedimento di supplenza deve essere adeguatamente motivato, indicando le ragioni che lo giustificano, con particolare riguardo alle esigenze di funzionalità dell'ufficio, all'opportunità di evitare scompensi nella situazione generale degli uffici di sorveglianza ovvero, di evitare oneri eccessivi o ingiustificati all'erario, in considerazione della particolare distanza tra uffici, difficoltà di collegamenti, previsione di lunghe trasferte a compenso.

47.3 – La sostituzione del Presidente del collegio, assente o impedito, deve avvenire in applicazione dell'art. 70, quinto comma, legge n. 354 del 1975.

47.4 – I magistrati che esercitano funzioni di sorveglianza non possono essere destinati ad altre funzioni, salva l'applicazione determinata dall'esigenza di portare a compimento procedimenti in corso.

48. – Uffici minorili

48.1 – I magistrati addetti agli uffici minorili non possono essere destinati in applicazione o supplenza ad altro ufficio giudiziario, salvo casi eccezionali dovuti ad imprescindibili esigenze di servizio (art. 3, D.Lgs. n. 272 del 1989).

48.2 – Il provvedimento di applicazione o supplenza previsto dal comma che precede, disciplinato dalle norme di ordinamento giudiziario e dalle direttive stabilite nei paragrafi che precedono, deve essere adeguatamente motivato con riferimento sia alle "imprescindibili esigenze di servizio", sia all'impossibilità di fare ricorso a magistrati assegnati ad altri uffici giudiziari.

I magistrati di prima nomina con funzioni minorili possono essere destinati in supplenza o in applicazione solo dopo che è decorso il termine di tre mesi dalla immissione nelle funzioni e solo presso gli uffici minorili.

48.3 – I magistrati che esercitano funzioni minorili non possono essere destinati ad altre funzioni, salva l'applicazione determinata dall'esigenza di portare a compimento procedimenti in corso.

49. – Magistrati assegnati alla trattazione delle controversie di lavoro

49.1 – I magistrati assegnati a posti di organico di lavoro, di regola, non devono essere destinati in applicazione ovvero in supplenza a funzioni di diversa natura, salvo che ricorrano esigenze imprescindibili che devono essere indicate nei relativi provvedimenti.

I magistrati di prima nomina assegnati a posti di organico di lavoro possono essere destinati in supplenza o in applicazione solo dopo che è decorso il termine di tre mesi dalla immissione nelle funzioni e solo presso posti di organico di lavoro.

50. – Uffici della Provincia Autonoma di Bolzano

50.1 – Ai sensi dell'art. 37 del d.p.r. 26 luglio 1976, n. 752, alla temporanea copertura dei posti vacanti per mancanza o insufficienza di aspiranti, il Presidente della Corte di appello di Trento o il procuratore generale presso la competente Corte di appello di Trento possono provvedere con le necessarie applicazioni - di durata non superiore ad un anno - con magistrati preferibilmente a conoscenza della lingua tedesca.

Capo IX

Magistrati distrettuali: disciplina specifica.

51. – Magistrati distrettuali

51.1 – I magistrati distrettuali, istituiti al fine di fronteggiare situazioni di temporanea assenza di magistrati dal servizio, compongono una pianta organica autonoma presso ciascun distretto di Consiglio giudiziario, distinta per le funzioni giudicanti e per quelle requirenti.

51.2 – L'ufficio di appartenenza, cui si connettono i poteri di vigilanza e di gestione del rapporto, va individuato, a seconda delle funzioni esercitate, nella Consiglio giudiziario o nella Procura generale presso la Corte medesima.

I dirigenti degli uffici cui sono assegnati i magistrati distrettuali per un periodo superiore a tre mesi, trasmettono ai rispettivi capi di corte una relazione sul lavoro svolto. La relazione viene comunicata al magistrato interessato.

51.3 – La sede di servizio dei magistrati distrettuali è quella del capoluogo del distretto.

52. – *Forme di utilizzazione*

52.1 – Il magistrato distrettuale può essere utilizzato: a) in sostituzione di un magistrato assente dal servizio; b) in applicazione in uno degli uffici del distretto.

52.2 – Il ricorso all'applicazione è possibile soltanto in mancanza dei presupposti previsti per l'assegnazione in sostituzione di un magistrato assente.

53. – *Procedimento*

53.1 – Tutti i provvedimenti di assegnazione in sostituzione e di applicazione del magistrato distrettuale sono adottati, sentiti preventivamente i magistrati interessati, al fine della puntuale applicazione dei criteri di cui al par. 57, dal Presidente della Corte di appello o dal Procuratore generale presso la stessa, in ragione, rispettivamente, dell'appartenenza del magistrato al ruolo giudicante od a quello requirente. I provvedimenti hanno immediata efficacia e vanno trasmessi al C.S.M., previa comunicazione ai magistrati distrettuali ed ai dirigenti degli uffici interessati che hanno presentato segnalazione e previo deposito presso il competente Consiglio giudiziario, che esprimerà un parere tenendo conto delle osservazioni presentate.

I provvedimenti devono essere comunicati ai magistrati distrettuali con congruo anticipo.

53.2 – I provvedimenti indicheranno il termine finale della disposta utilizzazione.

54. – *Assegnazione in sostituzione. Funzioni del magistrato distrettuale*

54.1 – Il magistrato distrettuale può essere assegnato in sostituzione, per i motivi di cui al paragrafo 55, di magistrati del distretto assenti dal servizio che svolgano funzioni di primo grado o di appello, con le sole eccezioni di magistrati che esercitano funzioni direttive o semidirettive. I magistrati di appello possono essere chiamati a sostituire magistrati di tribunale e viceversa.

54.2 – Con l'assegnazione in sostituzione il magistrato distrettuale è investito delle stesse funzioni del magistrato sostituito.

55. – *Presupposti per l'assegnazione in sostituzione*

55.1 – L'assegnazione in sostituzione è disposta per fronteggiare l'assenza di un magistrato dal servizio in una delle seguenti ipotesi, indicate dall'art. 5 della legge n. 48 del 2001:

- a) aspettativa per malattia o per altra causa;
- b) astensione obbligatoria o facoltativa dal lavoro per gravidanza o maternità ovvero per le altre ipotesi disciplinate dalla legge n. 53 del 2000 e successive modifiche;
- c) tramutamento ai sensi dell'art. 192 Ordinamento giudiziario non contestuale all'esecuzione del provvedimento di trasferimento di altro magistrato nel posto scoperto;
- d) sospensione cautelare dal servizio in pendenza di procedimento penale o disciplinare;
- e) esonero dalle funzioni giudiziarie conseguente alla assunzione dell'incarico di componente della Commissione esaminatrice del concorso per l'accesso in magistratura o di ogni altro incarico che comporti esonero totale dal lavoro giudiziario.

55.2 – Le ipotesi suindicate sono tassative. Va esclusa, pertanto, l'assegnazione in sostituzione del magistrato distrettuale per sopperire ad assenze determinate da congedi ordinari o straordinari, salvi i casi previsti dalla legge n. 53 del 2000 e successive modifiche, ovvero da vacanze di organico.

55.3 – Nell'ipotesi in cui l'assenza dal servizio sia originata da aspettativa per malattia o per motivi di famiglia, l'utilizzazione del magistrato distrettuale sarà disposta nel caso in cui l'assenza, preventivata o effettiva, sia superiore a quindici giorni continuativi; nei casi di congedo previsti dalla legge n. 53 del 2000 e successive modifiche, l'impiego del magistrato distrettuale avviene nei casi di assenza, preventivata o effettiva, superiore continuativamente ad un mese. In tali ipotesi, se l'assenza è di durata inferiore, deve farsi ricorso alla supplenza interna. Se l'assenza è determinata da aspettativa per motivi di salute, l'assegnazione non può complessivamente protrarsi oltre i sei mesi; nel caso di aspettativa per motivi di famiglia, oltre l'anno.

Qualora l'assenza del magistrato sostituito sia interrotta per brevi periodi può essere prorogata

l'assegnazione del magistrato distrettuale per i periodi corrispondenti, anche ai sensi del par. 58, al fine di assicurare la continuità della sostituzione.

55.4 – Si può utilizzare il magistrato distrettuale anche nel caso in cui l'assenza del magistrato possa essere fronteggiata mediante l'impiego del supplente previsto dalla tabella infradistrettuale.

55.5 - L'assegnazione di un magistrato distrettuale non può in ogni caso essere disposta per la contemporanea sostituzione di più magistrati assenti.

56. – Assegnazione. Revoca e modifica

56.1 – In presenza di una delle ipotesi previste dall'art. 5 della legge n. 48 del 2001, il dirigente dell'ufficio interessato segnala al Presidente della Corte di appello ovvero al Procuratore generale le esigenze specifiche di servizio ai fini dell'assegnazione in sostituzione del magistrato distrettuale. Il Presidente della Corte o il Procuratore generale provvede prontamente all'assegnazione del magistrato distrettuale in sostituzione del magistrato assente, previa revoca dell'eventuale provvedimento che nel frattempo abbia disposto la sua applicazione.

56.2 – Nel caso in cui i magistrati contemporaneamente assenti dal servizio siano in numero superiore ai magistrati distrettuali presenti in organico, si presume prevalente l'esigenza di sostituzione derivante dall'astensione obbligatoria o facoltativa dal lavoro per gravidanza o maternità. Tuttavia il provvedimento di assegnazione in sostituzione deve comunque tenere conto, dandone adeguata motivazione, delle concrete esigenze di servizio che giustificano la scelta, comparate in relazione al carico di lavoro, alle materie trattate dai magistrati assenti, alla prevedibile durata dell'assenza e ad ogni altro elemento utile, anche con riguardo al contenuto delle segnalazioni degli uffici giudiziari.

56.3 – Nell'ipotesi in cui, adottato il provvedimento di assegnazione in sostituzione, sopravvenga l'assenza di altro magistrato, la modifica della precedente assegnazione può essere disposta – secondo la procedura prevista dal paragrafo 27 - soltanto in presenza di esigenze di servizio del tutto prevalenti, da motivare espressamente.

56.4 – Quando viene meno la sostituzione, il magistrato distrettuale che svolga funzioni giudicanti è di diritto prorogato nelle funzioni per la definizione dei procedimenti già incardinati in qualità di giudice dibattimentale o dell'udienza preliminare ovvero delle indagini preliminari.

Il provvedimento di nuova assegnazione tiene espressamente conto, quanto alle modalità della stessa, del carico di lavoro che il magistrato distrettuale deve esaurire al termine della precedente assegnazione.

57. – Criteri di designazione

57.1 – In tutti i casi di organico distrettuale superiore all'unità, devono essere predisposti, a cura del Presidente della Corte di appello o del Procuratore generale della stessa, nell'ambito delle rispettive competenze, criteri obiettivi per la designazione del magistrato distrettuale in sostituzione del magistrato assente. A tal fine si tiene conto della generale ripartizione, per i giudicanti, tra il settore civile e quello penale, delle concrete attitudini dei magistrati, favorendo, ove possibile, la corrispondenza tra la valutazione di professionalità conseguita e le funzioni da svolgere, della loro anzianità di ruolo e di servizio, nonché di eventuali situazioni di incompatibilità.

Nella designazione si può motivatamente derogare alla ripartizione tabellare tra settore civile e penale solo in presenza di prioritarie esigenze di servizio non altrimenti risolvibili.

Ogni sei mesi è organizzata una riunione con i magistrati distrettuali al fine di valutare eventuali problematiche insorte e raccogliere gli opportuni contributi.

57.2 – I criteri di cui sopra saranno determinati secondo la procedura prevista dai paragrafi 5 e ss della circolare sulla formazione delle tabelle degli uffici giudicanti e, una volta predisposti, saranno inseriti nell'ambito dei criteri generali di organizzazione del rispettivo ufficio.

58. – Altre forme di utilizzazione dei magistrati distrettuali

58.1 – Qualora non sussistano i presupposti per l'assegnazione in sostituzione, il magistrato distrettuale può essere applicato ad uno degli uffici del distretto.

L'assegnazione è possibile anche nel periodo feriale, su richiesta o previo assenso del magistrato distrettuale.

58.2 – Il provvedimento di applicazione, adottato al Presidente della Consiglio giudiziario o dal Procuratore generale della stessa in base al procedimento previsto dall'art. 110 dell'Ordinamento giudiziario, deve motivare sulle specifiche esigenze di servizio che si intendono realizzare, con la precisazione tuttavia che, interessando l'applicazione un magistrato privo di un ruolo di procedimenti, esse non debbono rivestire i caratteri della "*imprescindibilità e prevalenza*".

Capo X

Sostituzione di circolari precedenti

59. – Sostituzione di circolari precedenti

59.1 – Le direttive della presente circolare sostituiscono ogni altra direttiva con esse incompatibile contenuta nelle precedenti circolari in tema di tabelle degli uffici giudicanti, nonché di tabelle infradistrettuali, applicazioni, supplenze e magistrati distrettuali sia degli uffici giudicanti sia degli uffici requirenti.

**Schema degli accorpamenti infradistrettuali tra gli Uffici
risultante dalle delibere consiliari in data 7.4.2011 e 4.5.2011**

ANCONA

1. Ancona con Fermo, Macerata, Pesaro
2. Pesaro con Ancona, Urbino
3. Macerata con Ancona, Camerino, Fermo
4. Ascoli Piceno con Fermo, Camerino
5. Camerino con Ascoli Piceno, Macerata, Fermo
6. Fermo con Ascoli Piceno, Ancona, Macerata, Camerino
7. Urbino con Pesaro

BARI

1. Bari con Trani
2. Foggia con Lucera

BOLOGNA

1. Bologna con Ferrara, Forlì, Modena, Ravenna, Reggio E.
2. Rimini con Forlì, Ravenna
3. Ravenna con Bologna, Rimini, Ferrara, Forlì
4. Modena con Bologna, Ferrara, Parma, Reggio Emilia
5. Parma con Modena, Piacenza, Reggio E.
6. Ferrara con Bologna, Ravenna, Modena
7. Reggio Emilia con Bologna, Modena, Parma
8. Forlì con Bologna, Rimini, Ravenna
9. Piacenza con Parma

BRESCIA

1. Brescia con Bergamo, Crema, Cremona, Mantova
2. Cremona con Brescia, Bergamo, Crema, Mantova
3. Bergamo con Brescia, Crema, Cremona
4. Crema con Brescia, Cremona, Bergamo
5. Mantova con Brescia, Cremona

CAGLIARI

1. Cagliari con Oristano
2. Nuoro con Lanusei, Oristano
3. Sassari con Tempio Pausania
4. Lanusei con Nuoro
5. Oristano con Cagliari, Nuoro
6. Tempio Pausania con Sassari

CALTANISSETTA

1. Caltanissetta con Enna, Nicosia
2. Enna con Gela, Nicosia
3. Gela con Enna
4. Nicosia con Enna, Caltanissetta

CAMPOBASSO

1. Campobasso con Isernia, Larino
2. Isernia con Campobasso
3. Larino con Campobasso

CATANIA

1. Catania con Caltagirone, Siracusa
2. Caltagirone con Catania, Modica, Ragusa
3. Siracusa con Catania, Modica, Ragusa
4. Ragusa con Caltagirone, Siracusa
5. Modica con Caltagirone, Siracusa

CATANZARO

1. Catanzaro con Crotona, Lamezia Terme, Vibo Valentia
2. Cosenza con Castrovillari, Lamezia Terme, Paola
3. Paola con Cosenza, Castrovillari, Lamezia Terme
4. Crotona con Catanzaro, Rossano
5. Rossano con Crotona, Castrovillari
6. Lamezia Terme con Catanzaro, Cosenza, Paola, Vibo Valentia
7. Castrovillari con Cosenza, Paola, Rossano
8. Vibo Valentia con Catanzaro, Lamezia Terme

FIRENZE

1. Firenze con Arezzo, Lucca, Pistoia, Prato, Siena
2. Lucca con Firenze, Pisa, Pistoia, Prato
3. Arezzo con Firenze, Montepulciano, Siena
4. Livorno con Lucca, Pisa, Pistoia
5. Siena con Firenze, Arezzo, Grosseto, Montepulciano, Prato
6. Pisa con Lucca, Livorno, Pistoia, Prato
7. Pistoia con Firenze, Lucca, Livorno, Pisa, Prato
8. Prato con Firenze, Lucca, Siena, Pisa, Pistoia
9. Montepulciano con Arezzo, Siena
10. Grosseto con Siena

GENOVA

1. Genova con Chiavari, La Spezia, Savona
2. Chiavari con Genova, La Spezia, Massa, Savona
3. Imperia con Sanremo, Savona
4. La Spezia con Genova, Chiavari, Massa

5. Sanremo con Imperia, Savona
6. Savona con Genova, Chiavari, Imperia, Sanremo
7. Massa con Chiavari, La Spezia

L'AQUILA

1. L'Aquila con Avezzano, Sulmona, Teramo
2. Chieti con Lanciano, Vasto
3. Pescara con Chieti, Lanciano, Sulmona, Teramo, Vasto
4. Sulmona con L'Aquila, Avezzano, Chieti, Pescara
5. Teramo con L'Aquila, Avezzano, Pescara
6. Lanciano con Chieti, Pescara, Vasto
7. Vasto con Chieti, Pescara, Lanciano
8. Avezzano con L'Aquila, Sulmona, Teramo

LECCE

1. Lecce con Brindisi
2. Taranto con Brindisi
3. Brindisi con Lecce, Taranto

MESSINA

1. Messina con Barcellona Pozzo di Gotto, Patti
2. Barcellona Pozzo di Gotto, con Patti, Mistretta
3. Patti con Messina, Barcellona Pozzo di Gotto, Mistretta
4. Mistretta con Barcellona Pozzo di Gotto, Patti

MILANO

1. Milano con Busto Arsizio, Como, Lecco, Lodi, Monza, Pavia, Varese, Vigevano, Voghera
2. Busto Arsizio con Milano, Como, Lecco, Lodi, Monza, Pavia, Varese, Vigevano
3. Como con Milano, Busto Arsizio, Lecco, Monza, Pavia, Varese, Vigevano
4. Lecco con Milano, Busto Arsizio, Como, Monza, Sondrio, Varese
5. Lodi con Milano, Busto Arsizio, Monza, Pavia, Vigevano
6. Monza con Milano, Busto Arsizio, Como, Lecco, Pavia, Varese, Vigevano
7. Sondrio con Lecco
8. Pavia con Milano, Busto Arsizio, Como, Lodi, Monza, Vigevano, Voghera
9. Varese con Milano, Busto Arsizio, Como, Lecco, Monza, Vigevano
10. Vigevano con Milano, Busto Arsizio, Como, Lodi, Monza, Pavia, Varese, Voghera
11. Voghera con Milano, Pavia, Vigevano

NAPOLI

1. Napoli con Avellino, Benevento, Nola, S.M.C. Vetere, Torre Annunziata
2. Avellino con Napoli, Ariano Irpino, Benevento, Nola, Sant'angelo dei L., S.M.C. Vetere, Torre Annunziata
3. Ariano Irpino con Avellino, Benevento, Nola, Sant'angelo dei Lombardi
4. Benevento con Napoli, Avellino, Ariano Irpino, Nola, Sant'angelo dei Lombardi

5. Nola con Napoli, Avellino, Ariano Irpino, Benevento, S. Maria Capua Vetere, Torre Annunziata
6. S. Angelo dei Lombardi con Avellino, Ariano Irpino, Benevento
7. S.M.C. Vetere con Napoli, Avellino, Nola, Torre Annunziata
8. Torre Annunziata con Napoli, Avellino, Nola, S. Maria Capua Vetere

PALERMO

1. Palermo con Termini Imerese
2. Trapani con Marsala
3. Agrigento con Sciacca
4. Marsala con Sciacca, Trapani
5. Agrigento con Sciacca
6. Sciacca con Agrigento, Marsala

PERUGIA

1. Perugia con Orvieto, Spoleto, Terni
2. Orvieto con Perugia, Terni
3. Spoleto con Perugia, Terni
4. Terni con Perugia, Orvieto, Spoleto

POTENZA

1. Potenza con Lagonegro, Melfi
2. Lagonegro con Potenza
3. Melfi con Potenza

REGGIO CALABRIA

1. Reggio Calabria con Palmi
2. Palmi con Locri
3. Locri con Palmi

ROMA

1. Roma con Civitavecchia, Frosinone, Latina, Rieti, Tivoli, Velletri, Viterbo
2. Civitavecchia con Roma, Viterbo
3. Cassino con Frosinone
4. Frosinone con Roma, Cassino, Latina, Tivoli, Velletri
5. Latina con Roma, Frosinone, Velletri
6. Rieti con Roma, Tivoli
7. Tivoli con Roma, Frosinone, Rieti, Velletri
8. Viterbo con Roma, Civitavecchia
9. Velletri con Roma, Frosinone, Latina, Tivoli

SALERNO

1. Salerno con Nocera Inferiore, Sala Consilina, Vallo della Lucania
2. Sala Consilina con Vallo della Lucania
3. Nocera Inferiore con Salerno
4. Vallo della Lucania con Salerno, Sala Consilina

TORINO

1. Torino con Alba, Alessandria, Asti, Biella, Ivrea, Mondovì, Pinerolo, Saluzzo, Vercelli
2. Acqui Terme con Alba, Alessandria, Asti, Biella, Casale Monf., Ivrea, Pinerolo, Saluzzo, Tortona, Vercelli
3. Alba con Torino, Acqui Terme, Alessandria, Asti, Cuneo, Mondovì, Saluzzo
4. Alessandria con Torino, Acqui Terme, Alba, Asti, Casale Monf., Novara, Tortona, Vercelli
5. Asti con Torino, Acqui Terme, Alba, Alessandria, Casale Monf., Cuneo, Mondovì, Pinerolo, Saluzzo, Tortona, Vercelli
6. Biella con Torino, Acqui Terme, Casale Monf., Ivrea, Novara, Vercelli
7. Casale Monf. con Acqui Terme, Alessandria, Asti, Biella, Novara, Tortona, Vercelli
8. Cuneo con Alba, Asti, Mondovì, Saluzzo
8. Ivrea con Torino, Aosta, Acqui Terme, Biella, Casale Monf., Vercelli
9. Novara con Alessandria, Biella, Casale Monf., Ivrea, Vercelli, Verbania
10. Aosta con Ivrea
12. Saluzzo con Torino, Acqui Terme, Alba, Asti, Cuneo, Mondovì, Pinerolo
13. Tortona con Acqui Terme, Alessandria, Asti, Casale Monf., Vercelli
14. Mondovì con Torino, Asti, Saluzzo
15. Pinerolo con Torino, Acqui Terme, Asti, Saluzzo
16. Vercelli con Torino, Acqui Terme, Alessandria, Asti, Biella Casale Monf., Ivrea
17. Verbania con Novara

TRENTO

1. Trento con Bolzano, Rovereto
2. Bolzano con Trento, Rovereto
3. Rovereto con Bolzano, Trento

TRIESTE

1. Trieste con Gorizia, Udine
2. Udine con Trieste, Gorizia, Pordenone, Tolmezzo
3. Gorizia con Trieste, Udine
4. Pordenone con Udine
5. Tolmezzo con Udine

VENEZIA

1. Venezia con Bassano del Grappa, Padova, Rovigo, Treviso, Vicenza
2. Bassano del Grappa con Venezia, Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Vicenza
3. Padova con Venezia, Bassano del Grappa, Rovigo, Treviso, Verona, Vicenza
4. Vicenza con Venezia, Bassano del Grappa, Padova, Verona, Rovigo
5. Treviso con Venezia, Bassano del Grappa, Padova, Belluno
6. Rovigo con Venezia, Bassano del Grappa, Padova, Vicenza
7. Verona con Padova, Vicenza
8. Belluno con Bassano del Grappa, Treviso

